Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0073(COD)

30.6.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione
(COM(2025)0140 – C10-0060/2025 – 2025/0073(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Liesbet Sommen

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....19

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/691 per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione (COM(2025)0140 – C10-0060 – 2025/0073(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0140),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0060),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni[2],

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per	(6) Il ruolo del FEG continua ad essere importante quale strumento flessibile per

[1] GU C, …, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/.../oj/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
[2] GU C, …, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/.../oj/ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro.

sostenere i lavoratori che perdono il lavoro in eventi di ristrutturazione su vasta scala e per aiutarli a trovare il più rapidamente possibile nuove occupazioni. È opportuno che l'Unione continui a fornire un sostegno specifico una tantum volto ad agevolare il reinserimento in un'attività lavorativa dignitosa e sostenibile dei lavoratori espulsi dal lavoro in aree, settori, territori o mercati del lavoro sconvolti da un grave deterioramento della situazione economica. L'UE deve ambire a una prosperità***, un'autonomia strategica*** e una competitività sostenibili, e nel contempo salvaguardare la sua economia sociale di mercato, unica nel suo genere, realizzare la duplice transizione e proteggere la propria democrazia, la propria sicurezza economica e la propria posizione geopolitica. ***Il mutamento dei modelli di produzione legato alla duplice transizione verde e digitale andrà di pari passo con i processi di ristrutturazione, che possono essere essenziali per garantire la sostenibilità economica e la stabilità occupazionale a lungo termine di un'impresa, rafforzando in tal modo la competitività dell'Unione e salvando al tempo stesso posti di lavoro.*** Per salvaguardare il futuro dell'UE come potenza economica e compiere progressi nella duplice transizione verde e digitale, è essenziale sostenere i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione, affinché possano acquisire le competenze utili a permettere loro di passare a svolgere funzioni diverse o cambiare lavoro. ***Se tale processo di ristrutturazione incide sulle attività dei fornitori diretti o degli utilizzatori a valle delle imprese, anche i lavoratori impiegati da tali aziende dovrebbero essere ammissibili al sostegno. In tali casi, dette aziende dovrebbero fornire la prova dell'esistenza di un dimostrato nesso causale con il processo di ristrutturazione iniziale.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.	(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) 2021/691 affinché il FEG possa offrire assistenza anche ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente nelle imprese in fase di ristrutturazione***, compresi i relativi fornitori o utilizzatori a valle. Al fine di garantire l'efficienza della spesa a titolo del FEG, il sostegno dovrebbe essere destinato alle imprese in fase di ristrutturazione solo se tale processo sostiene la duplice transizione verde e digitale***. Poiché tali lavoratori sono ancora in attività, il loro datore di lavoro può chiedere assistenza tramite le autorità competenti degli Stati membri***. Qualora più imprese siano interessate dal processo di ristrutturazione, lo Stato membro dovrebbe, in via eccezionale, consentire la presentazione di domande collettive***. Essendo il FEG in regime di gestione concorrente, sono le autorità degli Stati membri a poter richiedere il cofinanziamento a titolo del FEG quando ricevono una domanda da un'impresa, a condizione che quest'ultima accetti di fornire il cofinanziamento nazionale. Se viene concesso il contributo finanziario del FEG, lo Stato membro interessato dovrebbe mettere i fondi richiesti a disposizione dell'impresa ***non appena possibile e in ogni caso*** entro due settimane dal ricevimento degli stessi. In particolare, l'impresa dovrebbe fornire allo Stato membro, entro sei mesi dalla fine dell'attuazione dell'assistenza, tutte le informazioni necessarie per preparare la relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario in questione. La Commissione preparerà un'indagine presso

i beneficiari e l'impresa dovrebbe dare ai lavoratori che hanno partecipato al programma l'accesso a tale indagine.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Poiché sono ancora in attività, i lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente devono essere informati durante il processo di ristrutturazione. Le imprese devono pertanto rispettare il diritto nazionale vigente in materia di dialogo sociale, contrattazione collettiva e coinvolgimento dei sindacati nel corso del processo di ristrutturazione in generale e durante l'attuazione dei pacchetti mirati finanziati con il sostegno del FEG.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Ai fini del sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in imprese in fase di ristrutturazione è opportuno ***tener conto delle*** forme di sostegno disponibili a livello nazionale. I regimi di riduzione dell'orario di lavoro non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEG in quanto non riguardano l'espulsione dal lavoro, bensì la sospensione temporanea dell'attività lavorativa. Se le misure nazionali lo consentono, l'impresa richiedente può esternalizzare in tutto o in parte la fornitura del pacchetto coordinato di misure	(9) Ai fini del sostegno ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro è imminente in imprese in fase di ristrutturazione è opportuno ***integrare le*** forme di sostegno disponibili a livello nazionale ***e sostenere la duplice transizione verde e digitale mediante la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei lavoratori, garantendo in tal modo la creazione di posti di lavoro di qualità e condizioni di lavoro dignitose***. I regimi di riduzione dell'orario di lavoro non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del FEG in quanto non riguardano l'espulsione dal lavoro, bensì la

personalizzate.	sospensione temporanea dell'attività lavorativa. Se le misure nazionali lo consentono, l'impresa richiedente può esternalizzare in tutto o in parte la fornitura del pacchetto coordinato di misure personalizzate.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale.	(10) Il tasso di cofinanziamento per tali misure destinate ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe essere pari al tasso di cofinanziamento per l'assistenza del FEG ai lavoratori espulsi dal lavoro. ***Se del caso, i fornitori o gli utilizzatori a valle inclusi nelle domande collettive dovrebbero fornire il cofinanziamento a copertura del sostegno per i propri lavoratori.*** Le imprese che chiedono il sostegno del FEG dovrebbero fornire il cofinanziamento nazionale.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Alcuni Stati membri fanno regolarmente ricorso all'attuale FEG, mentre in altri Stati membri l'utilizzo è stato finora scarso. È pertanto opportuno organizzare in tali Stati membri campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla disponibilità del FEG. La Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri con orientamenti tecnici e condividendo le

migliori pratiche.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione**.**	2. Ai sensi dell'articolo 4, il FEG offre sostegno ai lavoratori espulsi dal lavoro, ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata nell'ambito di eventi di ristrutturazione significativi e ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in imprese in fase di ristrutturazione***, compresi i relativi fornitori diretti o utilizzatori a valle, a condizione che gli obblighi nazionali a norma della direttiva 98/59/CE siano stati adempiuti prima della presentazione della domanda FEG e che il processo di ristrutturazione contribuisca alla duplice transizione verde e digitale;***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG costituisce un fondo di emergenza. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i	1. Il FEG accompagna le trasformazioni socioeconomiche derivanti dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e ambientali, aiutando i lavoratori espulsi dal lavoro e i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata a adattarsi ai mutamenti strutturali. Il FEG ***sostiene altresì i lavoratori o i lavoratori autonomi a rischio di espulsione dal***

principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

lavoro imminente. Il FEG costituisce un fondo di emergenza. In quanto tale, il FEG contribuisce ad attuare i principi di cui al pilastro europeo dei diritti sociali***,*** ***promuove un'occupazione sostenibile*** e accresce la coesione economica e sociale tra le regioni e gli Stati membri.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori ***in*** un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro.	d) l'imminente espulsione dal lavoro di almeno 200 lavoratori ***risultante da*** un'impresa in fase di ristrutturazione in uno Stato membro***, compresi i lavoratori interessati presso i fornitori o gli utilizzatori a valle dell'impresa***.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 6
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.	c) i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente in un'impresa in fase di ristrutturazione***, compresi i relativi fornitori diretti o utilizzatori a valle***. I lavoratori rimangono ammissibili anche in caso di cessazione effettiva ***del rapporto di lavoro. I lavoratori che hanno ricevuto il sostegno del FEG durante il rapporto di lavoro non sono esclusi dal beneficio di ulteriore sostegno dopo la cessazione*** del rapporto di lavoro. Sono ammissibili solo gli eventi di ristrutturazione qualificabili

come licenziamenti collettivi ai sensi della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera a
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso.	1. Può essere concesso un contributo finanziario del FEG per misure di politica attiva del mercato del lavoro che si iscrivono in un pacchetto coordinato volto ad agevolare il reinserimento nel lavoro dipendente o autonomo dei beneficiari interessati, in particolare i più svantaggiati tra essi, o ad aiutare i lavoratori di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), ad acquisire le competenze loro necessarie per passare a svolgere funzioni diverse presso lo stesso datore di lavoro o trovare un lavoro presso un datore di lavoro diverso***, preferibilmente nella loro regione di origine***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era	c) Per i beneficiari di cui all'articolo 6, primo comma, lettera c), il pacchetto coordinato può comprendere attività di formazione e riqualificazione ***a integrazione delle forme di sostegno disponibili a norma delle misure nazionali*** adattate alle esigenze di ciascun singolo lavoratore, anche per quanto riguarda le

digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.	tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le altre competenze richieste nell'era digitale, la certificazione delle conoscenze e delle competenze acquisite, servizi individuali di assistenza nella ricerca di lavoro e attività per gruppi mirati, l'orientamento professionale, servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità e le attività di cooperazione. Non può includere regimi di riduzione dell'orario di lavoro.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 7 – lettera b bis (nuova)
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
	"Nell'elaborare pacchetti coordinati a norma del presente paragrafo, i datori di lavoro provvedono affinché le parti sociali partecipino al processo, conformemente al diritto nazionale applicabile, in particolare definendo le esigenze in termini di competenze, progettando congiuntamente i programmi di formazione, convalidando la qualità e monitorando l'attuazione".

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le imprese in fase di	1. Le imprese in fase di

ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), ***e*** se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c). L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.	ristrutturazione possono chiedere allo Stato membro interessato di presentare una domanda di contributo finanziario del FEG se sono soddisfatti i criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), se l'impresa intende offrire assistenza cofinanziata dal FEG ai membri della sua forza lavoro la cui espulsione dal lavoro sia imminente, in linea con l'articolo 6, primo comma, lettera c) ***e dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori***. L'impresa presenta tale richiesta entro due settimane dalla data in cui ha notificato per iscritto alle autorità pubbliche il progetto di licenziamento collettivo a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico al quale le imprese possono indirizzare le richieste di cui al paragrafo 1 ***e pubblicano*** modelli e orientamenti in materia. Le informazioni raccolte mediante tali modelli comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG come indicato ***di seguito***.	2. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico al quale le imprese possono indirizzare le richieste di cui al paragrafo 1***. Se del caso, tale sportello unico può essere istituito in modo da tenere conto della ripartizione nazionale delle competenze. La Commissione pubblica comuni*** modelli e orientamenti in materia, ***in coordinamento con gli Stati membri. Per garantire che il sostegno finanziario arrivi ai lavoratori interessati, tali orientamenti contengono, tra l'altro, indicazioni sulle norme applicabili in materia di aiuti di Stato***. Le informazioni raccolte mediante tali modelli comprendono tutte le informazioni necessarie per una domanda di contributo finanziario del FEG come indicato ***al paragrafo 10***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Su richiesta dell'impresa, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	5. Su richiesta dell'impresa ***o del rappresentante dei lavoratori***, lo Stato membro interessato le fornisce orientamenti durante l'intera procedura di domanda.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce a quest'ultimo orientamenti durante l'intera procedura di domanda.	6. Su richiesta dello Stato membro richiedente, la Commissione fornisce a quest'ultimo orientamenti durante l'intera procedura di domanda***, anche fornendo indicazioni e modelli centralizzati sulle norme applicabili in materia di aiuti di Stato***.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Sulla base delle informazioni fornite dallo	Sulla base delle informazioni fornite dallo

Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa.	Stato membro richiedente, la Commissione conclude la valutazione della conformità della domanda alle condizioni per la concessione del contributo finanziario entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa o, se del caso, della traduzione della stessa. ***Tale valutazione comprende una sintesi dell'adeguatezza del processo di consultazione e delle misure di formazione proposte.***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. La domanda contiene le informazioni seguenti:	10. La domanda ***si basa su modelli centralizzati e*** contiene le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'identificazione dell'impresa interessata;	a) l'identificazione dell'impresa interessata ***e, se del caso, l'identificazione dei fornitori o degli utilizzatori a valle interessati***;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) se del caso, un'analisi motivata dei fornitori o degli utilizzatori a valle che specifichi il legame diretto e causale tra le imprese incluse nella domanda collettiva, compreso il collegamento tra i principali posti di lavoro interessati dall'espulsione e quelli interessati dei loro fornitori o utilizzatori a valle;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 8 bis – paragrafo 10 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti;	d) la conferma che l'impresa ha rispettato e continua a rispettare gli obblighi giuridici o i contratti collettivi che disciplinano tali licenziamenti previsti e offre sostegno ai suoi lavoratori di conseguenza, e una descrizione delle procedure seguite dall'impresa per consultare i beneficiari interessati o i loro rappresentanti ***durante l'intero processo, anche durante la creazione del pacchetto coordinato***;

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17
Regolamento (UE) 2021/691
Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.	4. L'indagine presso i beneficiari è avviata durante il sesto mese successivo alla fine di ciascun periodo di attuazione. L'indagine presso i beneficiari è aperta alla partecipazione per almeno quattro settimane. Gli Stati membri distribuiscono l'indagine presso i beneficiari ai beneficiari, inviano almeno un sollecito e informano la Commissione della distribuzione e del sollecito. Nei casi di assistenza fornita da un'impresa ai beneficiari a norma dell'articolo 6, primo comma, lettera c), tale impresa è responsabile della distribuzione dell'indagine preparata dalla Commissione tra i lavoratori ***e i rappresentanti dei lavoratori*** che hanno partecipato alle misure. Le risposte all'indagine presso i beneficiari sono raccolte e analizzate dalla Commissione per essere utilizzate in future valutazioni.
	Or. en

MOTIVAZIONE

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è attualmente un fondo di emergenza destinato a sostenere i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa di trasformazioni economiche strutturali. Questo sostegno consente ai lavoratori più vulnerabili, espulsi dal lavoro nel contesto di grandi ristrutturazioni, di trovare prima possibile un nuovo impiego. Il mutamento dei modelli di produzione legato alla duplice transizione ecologica e digitale può far aumentare il numero dei processi di ristrutturazione. Ciò aumenta la pressione sulle imprese che già devono investire nella duplice transizione. Allo stesso tempo, gli sviluppi del commercio internazionale mettono ulteriore pressione sulle imprese europee, che potrebbero per questo dover cambiare organizzazione operativa.

Per questi motivi e per tutelare l'indipendenza strategica e i posti di lavoro dell'UE, occorre evitare a tutti i costi che le imprese chiudano e i lavoratori siano licenziati. Un sostegno proattivo, specifico e mirato per i lavoratori delle imprese in fase di ristrutturazione dovrebbe dunque essere possibile anche nell'ambito del FEG. Tale sostegno dovrebbe consentire ai lavoratori di trovare un nuovo impiego nella stessa impresa, in un nuovo ruolo, o in un'altra impresa. Mantenere i lavoratori qualificati può anche aiutare le imprese in fase di ristrutturazione a portare avanti le proprie attività in Europa.

Data l'importanza di allineare il sostegno del FEG ai più ampi obiettivi strategici dell'Unione, questo regolamento deve garantire che il sostegno del FEG sia destinato alle imprese il cui processo di ristrutturazione rafforzi la duplice transizione ecologica e digitale, nonché ai lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente. Ciò rafforzerà il ruolo del FEG nel promuovere l'innovazione sostenibile e lo sviluppo delle competenze. Questo tutela l'uso dei fondi pubblici e garantisce che il FEG diventi uno strumento non solo di alleviamento, ma anche di trasformazione.

Una delle aggiunte più significative introduce l'ammissibilità per i lavoratori dei fornitori diretti e degli utilizzatori a valle delle imprese in fase di ristrutturazione, visto che sono anch'essi coperti dall'attuale sostegno del FEG. Ciò riflette le complesse interdipendenze all'interno delle moderne catene del valore e tiene conto del fatto che gli effetti a catena delle ristrutturazioni vanno spesso al di là dell'impresa principale. Per mantenere la accountability e garantire un intervento mirato, le nuove disposizioni richiedono la prova di un dimostrato nesso causale tra questi lavoratori e il principale evento di ristrutturazione.

Per garantire che i pacchetti mirati siano specificamente concepiti per i lavoratori la cui espulsione dal lavoro sia imminente, è fondamentale il coinvolgimento precoce e significativo dei lavoratori e dei loro rappresentanti. La legislazione nazionale applicabile in materia di dialogo sociale dovrebbe dunque essere sempre rispettata durante l'intero processo. Gli emendamenti promuovono la trasparenza e l'equità nel corso della ristrutturazione e tutelano il diritto dei lavoratori di partecipare alle decisioni che incidono sul loro futuro. Il progetto propone inoltre di rafforzare il ruolo delle parti sociali nel progettare i pacchetti coordinati di sostegno, garantendo che le misure di formazione e di miglioramento delle competenze siano mirate, efficaci e pertinenti per i mercati del lavoro regionali.

Per ridurre il carico amministrativo per gli Stati membri e per le imprese, le nuove disposizioni propongono anche l'uso di modelli standardizzati, di orientamenti centralizzati e

di maggiore chiarezza sulle norme in materia di aiuti di Stato.
In sintesi, esse rispondono sia alla natura evolutiva dell'espulsione dal lavoro, sia alle priorità strategiche dell'Unione. Esse mirano a rendere il FEG più inclusivo, orientato al futuro e integrato con la politica sociale e industriale dell'UE, garantendo che rimanga un meccanismo essenziale per aiutare i lavoratori in transizione.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
European Trade Union Confederation
ACV-CSC
Business Europe
VBO-FEB
IndustriAll - European Trade Union
European Economic & Social Committee

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.